



Comune di Ravenna

Coordinamento attività amministrativa Segretario Generale

Servizio Proponente: Servizio Appalti e Contratti

Dirigente Responsabile: Dott. Paolo Neri

Cod. punto terminale: TECAMM

Ravenna, 16.12.2016

Fascicolo n° 2016/06.05/214

Classifica: 06.05

ID Documento: 992420406

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE F7/2016

OGGETTO: Determina a contrattare ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 267/2000 per l'aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto gli INTERVENTI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO DELL'EX ZUCCHERIFICIO DI CLASSE – MUSEO DI CLASSE – REALIZZAZIONE DI LABSPACE: SPAZI DI SPERIMENTAZIONE, LABORATORI DIDATTICI E DI INCLUSIONE DIGITALE (RA) - CIG: 6878580FC5 - CUP: C64E16001010006.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 177582/763 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio
- ai sensi dell'art 6 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti;
- con deliberazione C.C. n. 116 del 28.07.2016 è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi degli artt 175 e 193 del Dlgs 267/2000;

Premesso inoltre che:

- con **deliberazione di Giunta Comunale n. 632 del 27/10/2016**, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto redatto per i lavori in oggetto indicati, per un importo totale di **Euro 1.320.000,00, che prevede lavori in appalto lavori in appalto per Euro 955.000,00;**
- con delibera di Giunta Comunale n. 674 del 10.11.2016, è stato rettificato per mero errore materiale il punto 5 del dispositivo della delibera di Giunta Comunale n. 632 del 27/10/2016, dando atto della necessità di procedere all'affidamento dei lavori mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, fermo restando il QTE e gli elaborati del progetto;
- nella determinazione dirigenziale devono essere contenuti gli elementi caratterizzanti l'autorizzazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e gli elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che

la spesa relativa all'intervento in oggetto trova copertura al cap. 53804, art 555 del bilancio 2016, al n. progr. 105;

Rilevato che si appalesa necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale e nello schema di contratto approvati con la determinazione dirigenziale sopra citata;

- ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto attivando le Procedure ordinarie di scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, al Titolo III, Capo II "Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari" (artt. 59 e ss.) del codice, ponendo a base di gara il progetto esecutivo;

Atteso che:

- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata individuata dal RUP, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett d), nella **procedura aperta** di cui all'art. 60;

- i criteri di selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dall'articolo 95 del Dlgs 50/2016 ed il RUP, come indicato nel referto di avvio gara avente PG. 113910/2016, ha individuato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art 95 comma 2 del Dlgs 50/2016;

Tenuto conto che:

- il Responsabile del Procedimento, ing. Claudio Bondi, sulla base della documentazione presentata (**referto di avvio gara PG n. 166761/2016 del 23.11.2016**), propone di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta;

Ritenuto di aggiudicare il contratto pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell'art 36 comma 2 lett d) del Dlgs 50/2016, scegliendo come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art 95 comma 2 del Dlgs 50/2016, con ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara per quanto riguarda la parte economica;

Ritenuto altresì di prevedere, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che la congruità delle offerte sarà valutata con riferimento all'offerta, prima in graduatoria, per la quale sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara, applicando i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Dlgs 50/2016.

Ritenuto infatti che il ricorso all'affidamento mediante procedura aperta risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini;

Preso atto che l'intervento in oggetto rientra nella tipologia di cui all'allegato A – art. 7, lett. d) – di cui alla delibera di G.C. n. 442/104461 dell'11.10.2011, come risulta da attestazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto altresì che il Responsabile unico del Procedimento, ha attestato l'intervenuta verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenti il progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e alla normativa vigente ed ha proceduto alla validazione dello stesso progetto ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice (ex art 55 del DPR 207/2010), in data **26.10.2016**;

Rilevato, ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016 che l'appalto **non è suddiviso in lotti** in quanto lo stesso già rappresenta un intervento frazionato per singolo intervento funzionale e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile;

- trattandosi di appalto di lavori il cui valore stimato risulta inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 e che la procedura di scelta del contraente è stata individuata nella procedura ordinaria "aperta", trova applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art 36 comma 9 del citato Dlgs 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);

Visto il Referto istruttorio a firma del Responsabile del Procedimento, nonché dirigente del Servizio Edilizia – U.O. Edifici Pubblici Vincolati, allegato agli atti della pratica;

Visti l'unito disciplinare di gara e i moduli allegati, in cui viene individuata come procedura di scelta del contraente, la procedura aperta e come criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che l'unito disciplinare di gara recepisce la disciplina del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83 comma **9 del Dlgs 50/2016**, secondo le seguenti linee di principio:

a) elencare in modo dettagliato le fattispecie di irregolarità essenziali, per le quali dar corso al soccorso istruttorio e applicazione della sanzione di cui all'art 83 comma 9 del Codice; quelle non essenziali, per le quali viene previsto di volta in volta la necessità di eventuali integrazioni ma che non determinano applicazione di sanzione; ed infine le ipotesi di applicazione immediata di esclusione dalla gara che rappresentano fattispecie non sanabili. Si ritiene infatti che dettagliata previsione nella lex specialis (ed in specifico nel paragrafo 3BIS dell'allegato disciplinare di gara) possa rappresentare un riferimento di chiarezza e di certezza per gli operatori economici;

b) In considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77), dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, nonché da ultimo della sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27/7/2016 n. 20, nella presente procedura **non si procederà all'esclusione immediata dell'offerta che non riporti l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (art 95, comma 10 del Dlgs 50/2016). **L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale**, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 5, in coerenza con il paragrafo 16 del disciplinare di gara predisposto per la formulazione dell'offerta economica, **qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta sarà allo stesso richiesta successivamente, in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia** (art 97 comma 5 del Dlgs 50/2016). Tale previsione appare coerente con il principio espresso dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 20/2016 per cui la *“mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza rappresenta, in sé considerata, e salvo che all'impresa si contesti l'adempimento sostanziale di tali costi, un elemento formale (e non essenziale) dell'offerta”*. Nelle procedure per l'affidamento degli appalti l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta (nella procedura in oggetto all'interno dell'Allegato 5) è da considerarsi in prima istanza (in sede di apertura delle buste) esclusivamente quale indicazione formale poiché la valutazione sostanziale dell'offerta economica si svolge in un altro momento, ed in specifico, in sede di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Dlgs 50/2016. Si ritiene pertanto legittimo quanto previsto nel disciplinare di gara che si approva in base al quale, a fronte di un'eventuale mancata indicazione dei costi in argomento all'interno dell'Allegato 5 presentato in sede di offerta, tale indicazione verrà richiesta in sede di eventuale verifica dell'anomalia, qualora sia da attivarsi, al fine di poter accertare che l'offerta stessa ne abbia in sostanza tenuto conto, solo a fronte di una verifica positiva in tal senso l'offerta potrà superare la fase di verifica di anomalia e non essere esclusa dalla procedura.

Dato atto che:

- al momento non è disponibile alcun bando tipo approvato dall'ANAC ai sensi dell'art 71 del Dlgs 50/2016 e che in ogni caso la procedura avviata con il presente atto è da ricondursi all'art 60 (procedura aperta) così come previsto dall'art 36 comma 2 lett d) del Dlgs 50/2016, non si ritiene di dover formulare nella presente determinazione a contrattare alcuna ulteriore motivazione e precisazione di quanto previsto e disciplinato nel disciplinare di gara che con il presente atto si approva (art 71 comma 1 ultimo periodo del Dlgs 50/2016);

- il disciplinare di gara ha tenuto conto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Dlgs 50/2016, prevedendo la sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, *prima della stipula del contratto, della “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, allegata al Capitolato sotto la lettera B, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, le disposizioni di cui all'art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto;*

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 54/ E6 del 07/11/2014 (PG 137727./2014) avente per oggetto “Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti” per le parti ancora in vigore;

VISTO il disposto dell'art. 216 comma 10 che prevede che *“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe*

di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" e preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che il Comune di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, **soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa sopra indicata**

DETERMINA

1. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto **gli INTERVENTI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO DELL'EX ZUCCHERIFICIO DI CLASSE – MUSEO DI CLASSE – REALIZZAZIONE DI LABSPACE: SPAZI DI SPERIMENTAZIONE, LABORATORI DIDATTICI E DI INCLUSIONE DIGITALE-** come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati;
2. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, come procedura per l'individuazione degli offerenti la **procedura aperta** e come criterio per la scelta della miglior offerta quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** determinata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. Di approvare l'allegato schema di bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati: 1, 2 (DGUE), 2bis, 3, 4 e 5 nonché il modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di stabilire che il contratto sarà stipulato interamente **a misura** ai sensi dell'art 3 comma 1 lett eeeee) e dell'art. 148 comma 6 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 43 comma 7 del DPR 207/2010;
5. Di dare atto che la stipulazione del contratto avrà luogo in modalità elettronica in forma **pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Claudio Bondi;
7. **Di dare atto che l'intervento in oggetto è previsto nel piano degli investimenti 2016/2018 al n. prog.105;**
8. Di dare atto che le spese necessarie per l'affidamento del contratto di appalto in oggetto, come risulta dal Q.T.E **approvato con deliberazione G.G. n. 632 del 27/10/2016, trovano copertura al cap. 53804, art 555 del bilancio 2016, al n. progr. 105;**
9. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Dr Paolo Neri
Atto firmato digitalmente